



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **263** del **23/02/2022**

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, alla "REN 174" S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Fattoria Solare Mossalina", con potenza nominale pari a 2,415 Mwp, lungo la S.P. n. 400 nel Comune di Cerrione.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	REN174 s.r.l.				
Sede Legale:	Salita di Santa Caterina, 2/1	Comune	Genova	Cap:	16145
Sede Operativa:	S.P. 400, s.n.c.	Comune	Cerrione	Cap:	13882
Codice fiscale:		Partita IVA:	02644740991		
Indirizzo posta elettronica certificata:	ren174@pec.it				

In data 13/08/2021, con nota ns. prot. n. 17551, è pervenuta da parte dalla Società "REN 174" una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Fattoria Solare Mossalina", in Strada Provinciale 400 snc nel Comune di Cerrione, avente potenza nominale complessiva di 2,415 MWp.

In data 25/08/2021, con nota ns. prot. n. 18208, questa Amministrazione ha fatto rilevare al proponente alcune lacune nella documentazione presentata tali da impedire l'avvio del procedimento autorizzativo richiesto.

In data 29/09/2021, con nota ns. prot. n. 20821, la Società in oggetto ha provveduto ad inoltrare agli Uffici scriventi le integrazioni richieste.

In data 13/10/2021, con nota ns. prot. n. 22058, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata, ha comunicato a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dal proponente contiene i seguenti atti di assenso:

- concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
- autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
- concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;

- denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84;
- nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale.

Questa Amministrazione in data 19/10/2021, con nota ns. prot. n. 22550, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Comune di Cerrione;
- Comune di Verrone;
- A.R.P.A. – Dipartimento Piemonte Nord Est;
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile;
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento e Difesa del Suolo;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino;
- Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;
- Agenzia delle Dogane di Biella;
- "e-distribuzione" S.p.A Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord Ovest Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria;
- Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;
- Amministrazione Provinciale di Biella - Area Tecnica.

Con la nota di indizione della Conferenza dei Servizi questa Amministrazione ha provveduto inoltre ad assegnare ai soggetti coinvolti nell'istruttoria, come previsto dall'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., un termine perentorio:

- di 15 giorni entro il quale potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- di 60 giorni entro il quale dovevano far pervenire le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

A questa Amministrazione sono pervenute delle richieste di integrazioni da parte del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, con nota ns. prot. n. 23552 del 29/10/2021 e dal Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e territorio della Regione Piemonte, con nota ns. prot. n. 23845 del 03/11/2021.

In data 09/11/2021, con nota ns. prot. n. 24199, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere al proponente di fornire i chiarimenti richiesti.

In data 03/12/2021, con nota ns. prot. n. 26283, è pervenuto da parte del Comune di Verrone il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto in quanto il territorio comunale risulta interessato dalla sola realizzazione dell'elettrodotto interrato in media tensione, che passerà esclusivamente lungo la strada S.P. 312 e la N.S.A.12 di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Biella nonché, per un tratto, in una proprietà privata distinta al NCT al Fg. 5 particella n.200.

La Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota ns. prot. n. 27417 del 17/12/2021, ha trasmesso il proprio Nulla Osta (prot. n. 2021198 del 15/10/2021), ai sensi del comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa delle condutture di energia elettrica afferenti l'impianto fotovoltaico in oggetto.

Il proponente, con le note ns. prot. nn. 173, 174 e 175 del 07/01/2022, ha fatto pervenire a questa Amministrazione tutte le integrazioni richieste.

Questa Amministrazione, con nota ns. prot. n. 891 del 18/01/2022, ha provveduto a richiedere agli Enti coinvolti nell'istruttoria in oggetto di far pervenire le proprie determinazioni.

Il Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, in data 21/01/2022, con nota ns. prot. n. 1105, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25. Per quanto riguarda invece il rilascio della concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R, ha precisato quanto segue: *"Inoltre si ricorda quanto riportato nella nota regionale del 29/10/2021 prot. 51137/A1820C "Considerata la presenza della domanda di Enel distribuzione, all'interno della documentazione presentata, in merito al rilascio della concessione demaniale, ai sensi della D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 14/R per l'affluente di sinistra di roggia Massa Serravalle, si precisa che la stessa verrà rilasciata a Enel distribuzione successivamente all'esito positivo dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 richiesta dalla ditta Ren174 s.r.l." .Si fa presente che nel caso di specie, quindi, l'emissione della concessione sarà un atto dovuto nel momento in cui Enel Distribuzione presenterà istanza di concessione demaniale basata sul nulla osta idraulico emesso da codesto ufficio, ai sensi del R.D. 523/1904, all'interno della C.d.S". L'iter amministrativo sarà quindi ridotto alla firma del disciplinare di concessione e all'approvazione dello stesso con Determinazione Dirigenziale."*

In considerazione di quanto precisato dal Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte si ritiene necessario stralciare dal procedimento in oggetto il rilascio della concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R che dovrà essere conseguita successivamente al rilascio della presente Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 da Enel Distribuzione, ma prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.

Il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, energia e Territorio della Regione Piemonte in data 28/01/2022, con nota ns. prot. n. 1578, ha specificato che non essendo necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non risulta avere competenze in merito al procedimento in oggetto.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, in data 31/01/2022 con nota ns. prot. n. 1658, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere in progetto.

Il Comune di Cerrione, in data 11/02/2022 con nota ns. prot. n. 2833, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire, condizionato alla predisposizione, condivisione e sottoscrizione di apposito atto convenzionale con il Comune, prima dell'inizio dei lavori, come previsto ai punti 50.1 e 50.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente e dall'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed al versamento dei diritti di segreteria.

In data 22/02/2022, con nota ns. prot. n. 3684 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie

determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), ANAS S.p.A. ed "e-distribuzione" S.p.A..

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati nell'Allegato A del presente provvedimento.

Tenuto conto che la Banca Dati Nazionale Antimafia, in data 20/10/2021, ha comunicato a questi Uffici che a carico della suindicata REN174 s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16.07.2012, l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento, in capo all'Amministrazione Comunale interessata, di idonee garanzie finanziarie, finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; tali garanzie finanziarie sono stabilite nella misura del 50% del valore degli interventi di ripristino quantificati nella apposita perizia giurata.

Ai sensi del punto n. 14 della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 il proponente dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori, all'Amministrazione Comunale interessata, delle garanzie finanziarie, pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, tali garanzie dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovate da atti di collaudo o di fine lavori.

In considerazione del fatto che:

- ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 il rilascio della autorizzazione unica comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio;
- per l'esecuzione delle opere in progetto è necessario l'esproprio definitivo, l'asservimento e la occupazione temporanea di alcuni terreni di proprietà privata, mediante procedura espropriativa;
- questa Amministrazione ha provveduto ad iniziare la fase partecipativa informando i proprietari interessati, come prescritto ex lege e precisamente: con le note ns. prot. n. 924, 937 e 939 del 19/01/2022 (inviata con RACC AR), è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 ai proprietari noti e viventi dei terreni espropriandi;
- i proprietari dunque sono stati informati della possibilità di produrre, entro 30 giorni le proprie osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti per la valutazione dell'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni ai sensi delle vigenti leggi (D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 art 12, Legge 241/1990 artt 7 e 8, Artt. 11 e 16 DPR 327/2001);
- tuttavia, a causa del fatto che le informazioni complete circa i soggetti espropriandi sono state fornite da parte del proponente solo con l'invio delle integrazioni del 07/01/2022 e che si sono verificati dei ritardi da parte del servizio postale nel recapito delle comunicazioni della Provincia, ad oggi l'iter della fase partecipativa necessaria per la legittima imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio e per la legittima effettuazione della dichiarazione di pubblica utilità delle opere in progetto non risulta ancora concluso.

In considerazione del fatto che gli Enti interessati dal procedimento hanno espresso dei pareri favorevoli alla realizzazione delle opere in progetto questa Amministrazione ritiene di poter

concludere il procedimento autorizzativo in oggetto senza tuttavia dichiarare la pubblica utilità dell'opera e la imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio; tale formale pronuncia verrà rilasciata con un successivo atto dopo la conclusione dell'iter della fase partecipativa.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 - 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore della Società "REN 174" per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Fattoria Solare Mossalina", con potenza nominale pari a 2,415 Mwp, lungo la S.P. n. 400 nel Comune di Cerrione.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la Società "REN 174" a realizzare e gestire l'impianto fotovoltaico denominato "Fattoria Solare Mossalina", con potenza nominale pari a 2,415 Mwp, lungo la S.P. n. 400 nel Comune di Cerrione.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
 - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
 - denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84;
 - nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale.
3. Di non rilasciare con il presente Atto, in considerazione di quanto indicato dal Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R, che dovrà pertanto essere conseguita da Enel Distribuzione in un secondo momento, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.
4. Di dare atto che il presente atto NON costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12, e che la predetta pronuncia verrà effettuata con successivo separato atto della Provincia di Biella dopo la conclusione del relativo iter.

5. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
6. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio dell'ultimo titolo abilitativo indispensabile alla realizzazione dell'impianto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni dallo stesso, decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti allegati parte integrante e sostanziale al presente Atto, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:
 - Allegato A: prescrizioni assegnate dall'Area Tecnica della Provincia di Biella, dal Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte, dal Comune di Cerrione, dalla Regione Piemonte e dalla Soprintendenza.
 - Nulla Osta n. 2021198 del 15/10/2021 rilasciato, ai sensi del comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, dalla Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico.
8. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
9. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
11. l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.
12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
13. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
 - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
 - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
14. Di stabilire che l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
15. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
16. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

17. Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al richiedente e agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Allegato A - PRESCRIZIONI

"REN 174" s.r.l. - l'impianto fotovoltaico denominato "Fattoria Solare Mossalina", con potenza nominale pari a 2,415 Mwp, lungo la S.P. n. 400 nel Comune di Cerrione.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Prescrizioni assegnate dalla Provincia di Biella - Area Tecnica - Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale:

In riferimento all'istanza in oggetto, per gli aspetti relativi alla compatibilità delle opere in progetto con la viabilità provinciale, esaminati gli elaborati trasmessi e preso atto che le opere interferiscono con la SP 400 "Ponderano-Zimone" oltreché con la SP 12 "Verrone-Cerrione", si esprime il seguente parere con prescrizioni:

1. considerata l'importanza funzionale della SP 12 "Verrone-Cerrione" per la quale si richiede la manomissione di suolo pubblico nonché le caratteristiche geometriche e strutturali della stessa, si richiede al proponente l'individuazione di soluzioni alternative in merito all'esecuzione dei lavori in oggetto che implicino l'adozione di soluzioni tecniche di tracciato meno impattanti sulla struttura del solido stradale. Nella fattispecie esaminato il progetto, si prende atto che sono depositate altre istanze in corso di istruttoria, da parte di soggetti erogatori di pubblici servizi (quali ENEL distribuzione), che propongono la realizzazione di percorrenze in parallelismo alla SP 12 in parte in corrispondenza delle stesse chilometriche oggetto di istanza da parte della "REN 174" s.r.l.. Nell'ambito dei compiti assegnati all'ente proprietario della strada, questa Amministrazione prescrive di utilizzare le infrastrutture che ENEL distribuzione o altri soggetti fornitori, predisporranno per l'interconnessione di altri impianti di produzione, al fine di minimizzare l'impatto con la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale.
2. Durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
3. L'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, così come l'occupazione temporanea di sedime stradale provinciale per la realizzazione dell'opera, se prevista, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; il proponente, dovrà nel caso dichiarare la quantità e la durata di occupazione temporanea di cantiere assoggettabile a canone, ai fini del calcolo dei eventuali canoni dovuti in ottemperanza al Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021. In ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Si precisa inoltre che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità lungo le Strade Provinciali, senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale e/o parziale non autorizzate. Nell'eventualità in cui dovessero rendersi necessarie limitazioni al transito, il richiedente dovrà presentare apposita istanza presso le Amministrazioni competenti.
4. Dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, le banchine, i fossi, le cunette, opere di protezione o parapetti e tutte le pertinenze stradali oltreché le opere di canalizzazione e di regimazione delle acque eventualmente intercettate e comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si

verificassero danneggiamenti il proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi. Inoltre avanti l'esecuzione dei lavori il proponente dovrà altresì farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi.

5. Tutte le opere assentite da questa amministrazione, dovranno essere mantenute a carico del soggetto istante; inoltre il proponente dovrà modificare o rimuovere le opere autorizzate e con le modalità che saranno nella circostanza prescritte, nell'eventualità in cui sia ritenuto necessario dall'Amministrazione Provinciale nell'interesse della strada e della viabilità per rendere possibile l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere e natura che la Provincia intendesse eseguire nella zona stessa, senza alcun onere da parte della Provincia di Biella.
6. Preso atto che la realizzazione dell'intervento interessa il piano viabile bitumato della strada provinciale e/o le sue pertinenze stradali, lo stesso dovrà essere ripristinato in ottemperanza alle Norme Tecniche contenute nell'allegato 10 del Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021. Prima del ripristino definitivo del piano viabile, il richiedente dovrà comunque richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale.
7. Il proponente rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero recati alla proprietà stradale o a terzi, a causa di quanto concesso; rimanendo quindi espressamente stabilito che lo stesso resta l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto della Concessione, restando completamente sollevata l'Amministrazione Provinciale concedente, nonché i funzionari da essa dipendenti.
8. Il richiedente in seguito all'ultimazione dei lavori e nei tempi previsti dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre copia del Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Direzione Lavori, comprovante la conformità degli interventi rispetto a quanto autorizzato ed alle prescrizioni individuate da questo Ente.
9. L'efficacia del presente parere e di conseguenza la realizzazione delle opere è subordinata al versamento da parte del richiedente della seguente somma, da effettuarsi unicamente attraverso il servizio PagoPA accessibile al seguente link <https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/> utilizzando la tipologia:
 - **SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO** di importo pari ad **€ 120,00** in ottemperanza all'art.8 nonché all'allegato1 del Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021.

Prescrizioni assegnate dal Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte

10. Il progetto prevede il riutilizzo in sito dei materiali di scavo, si ricorda che gli stessi dovranno essere gestiti in conformità del D.lgs.152/2006 e del D.pr. 120/2017 e tenendo conto delle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" delibera del consiglio SNPA 54/19.
11. La gestione dei movimenti terra dovrà essere svolta con la massima cura in modo da non causare eccessivo costipamento del terreno ed escludere la propagazione di specie vegetali esotiche invasive. Nel merito dovrà essere rispettato quanto indicato nella DGR 27 maggio 2019, n. 24-9076 per l'identificazione e nella DGR 33-5174 del 12/06/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
12. Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di cantiere e di dismissione, il Proponente dovrà prevedere la bagnatura periodica delle superfici e degli eventuali cumuli di terra accantonati, delle aree interessate da operazioni di movimentazione di materiale terroso e pulverulento, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
13. Il suolo e gli eventuali cumuli di terreno non dovranno essere lasciati a nudo, garantendo un rapido inerbimento delle superfici per evitare l'ingresso di specie invasive. In ogni caso tutte le aree temporaneamente occupate in fase di cantiere dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.
14. Si ricorda che tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, la velocità in cantiere dovrà essere limitata, i mezzi in transito sulla viabilità pubblica dovranno risultare puliti (sistemi di lavaggio periodico degli pneumatici) e senza perdite di carico (copertura dei cassoni).

15. Per la manutenzione delle opere a verde si concorda con quanto indicato nella relazione "Studio dei caratteri vegetazionali e proposta di mitigazione dell'impianto fotovoltaico" datata Dic. 2021, secondo cui la manutenzione sarà più articolata per i primi 4 anni, prevedendo sistematiche azioni di gestione, con irrigazione di soccorso e assidua gestione del suolo, e meno intensiva negli anni successivi, con operazioni di trinciatura. Dovrà comunque essere sempre garantita la prevista sostituzione delle fallanze e di conseguenza deve essere previsto un eventuale prolungamento della manutenzione in caso di specifiche criticità.
16. Si ricorda che dovranno essere comunicati all'Agenzia territorialmente competente, l'inizio e la fine dei lavori in modo da permettere le eventuali attività di verifica per quanto concerne gli aspetti ambientali, le previsioni progettuali e le condizioni imposte nell'ambito del provvedimento conclusivo della presente procedura.

Prescrizioni assegnate dall'Amministrazione Comunale di Cerrione

17. Il parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire è condizionato alla predisposizione, condivisione e sottoscrizione da parte della "REN 174" s.r.l. di un apposito atto convenzionale con il Comune di Cerrione, prima dell'inizio dei lavori, come previsto ai punti 50.1 e 50.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente e dall'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed al versamento dei diritti di segreteria.

Prescrizioni assegnate dal Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte:

Si esprime parere favorevole in linea idraulica ai lavori in oggetto, in particolare si autorizzano i lavori necessari sia per la posa di un cavidotto staffato, su manufatto esistente (lato di monte del ponte), sul rio Abbondanza nel comune di Cerrione (BI); sia la posa di un cavidotto, nella sede stradale della NSA 12, posto sopra il rio affluente di sinistra della Roggia Massa Serravalle sul confine fra i comuni di Verrone e Cerrione ai sensi del R.D. 523 del 1904 subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

18. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
19. le opere dovranno essere realizzate nelle località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
20. le opere saranno eseguite, previo parere degli enti proprietari delle strade, a totale cura e spese del richiedente, il quale si obbliga altresì, a garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua ed a realizzare eventuali altre opere che a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie;
21. la prevista cabina di consegna dovrà essere realizzata oltre alla fascia di rispetto dei 10 metri dal confine catastale demaniale o dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua, applicando la condizione che tuteli maggiormente il corso d'acqua, art. 96 del R.D. 523/1904;
22. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste saranno oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
23. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
24. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
25. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

26. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
27. il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
28. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
29. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
30. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 30/06/2023, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
31. la Società REN 174 s.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli mediante posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
32. ad avvenuta ultimazione, la Società REN 174 s.r.l. dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
33. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua denominati rio Abbondanza e affluente roggia Massa Serravalle;
34. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
35. la Società REN 174 s.r.l. esonera la Regione Piemonte da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche;
36. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
37. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
38. il parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
39. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Si comunica che l'emissione delle concessioni, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R, sarà un atto dovuto nel momento in cui la ditta Ren 174 srl integrerà l'istanza di concessione demaniale con nulla osta idraulico emesso da codesto ufficio, ai sensi del R.D. 523/1904, all'interno della C.d.S.

Inoltre si ricorda quanto riportato nella nota regionale del 29/10/2021 prot. 51137/A1820C "Considerata la presenza della domanda di Enel distribuzione, all'interno della documentazione presentata, in merito al rilascio della concessione demaniale, ai sensi della D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. Si comunica che l'emissione delle concessioni, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, 14/R per l'affluente di sinistra di roggia Massa Serravalle, si precisa che la stessa verrà rilasciata a Enel distribuzione successivamente all'esito positivo dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 richiesta dalla ditta Ren174 s.r.l." .Si fa presente che nel caso di specie, quindi, l'emissione della concessione sarà un atto dovuto nel momento in cui Enel Distribuzione presenterà istanza di concessione demaniale basata sul nulla osta idraulico emesso da codesto ufficio, ai sensi del R.D. 523/1904, all'interno della C.d.S".

Prescrizioni assegnate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli:

TUTELA PAESAGGISTICA:

40. Per quanto concerne le opere di mitigazione vegetazionale, pur condividendo la scelta del carpino come specie arbustiva ad alto grado di mascheramento, si richiede che sia realizzato su tutto il perimetro un filtro verde di maggior consistenza e aspetto naturaliforme avendo cura di prevedere una miscellanea di essenze arboree che si sviluppino per un'altezza tale da occultare totalmente l'impianto (indicativamente 4 m); sia prestata particolare attenzione alla visuale che dalla sp 400 si apre in direzione dell'area in oggetto laddove l'area boscata va diradandosi (indicativamente in prossimità del civico 21);
41. Sia attuato un piano di manutenzione con monitoraggio costante e sostituzione delle fallanze per tutta la durata in esercizio dell'impianto sino all'avvenuta dismissione;
42. A fine vita siano rimosse tutte le componenti impiantistiche ed edilizie soprasuolo e sia ripristinato lo stato dei suoli sia a livello morfologico che di qualità agraria;
43. Si valuti la possibilità di spostare la cabina di consegna prevista nell'angolo sud -est, in posizione arretrata dietro all'area boscata, in modo da non interferire con la visuale della SP 400; in alternativa si prevedano opere di mitigazioni analoghe a quelle lungo la recinzione.

TUTELA ARCHEOLOGICA

44. Questa Soprintendenza richiede di prestare la massima attenzione nel corso dei lavori di scavo. Si rappresenta, pregando di fornire precise istruzioni alla D.L., che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin